



COMUNE DI NISSORIA
(Provincia di Enna)

REGOLAMENTO
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)

(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 02 Ottobre 2012)



COMUNE DI NISSORIA

(Provincia di Enna)

REGOLAMENTO
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.23 del 02 Ottobre 2012)

- LEGENDA -

TITOLO PRIMO IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

art. 01.	– oggetto del regolamento.....	pag.	04
art. 02.	– presupposto dell'imposta	pag.	04
art. 03.	– definizione di fabbricato	pag.	04
art. 04.	– definizione di abitazione principale	pag.	05
art. 05.	– definizione di pertinenze dell'abitazione principale	pag.	06
art. 06.	– definizione dei fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola	pag.	06
art. 07.	– definizione di area fabbricabile	pag.	07
art. 08.	– definizione di terreno agricolo	pag.	08

TITOLO SECONDO SOGGETTI DELL'IMPOSTA

art. 09.	– soggetti passivi	pag.	08
art. 10.	– soggetto attivo	pag.	08

TITOLO TERZO BASE IMPONIBILE

art. 11.	– base imponibile	pag.	09
art. 12.	– base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto	pag.	09
art. 13.	– base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto nelle categorie catastali “senza rendita” f/2, f/3 ed f/4	pag.	09
art. 14.	– base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”. ..	pag.	10
art. 15.	– base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto	pag.	10
art. 16.	– base imponibile delle aree fabbricabili	pag.	11
art. 17.	– base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio	pag.	11
art. 18.	– base imponibile dei terreni agricoli	pag.	11

TITOLO QUARTO DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA RIDUZIONI E DETRAZIONI

art. 19.	– determinazione delle aliquote	pag.	11
art. 20.	– esenzioni	pag.	12
art. 21.	– riduzione e detrazione dell'imposta.	pag.	13
art. 22.	– versamenti	pag.	13

art. 23.	– dichiarazioni	pag. 14
art. 24.	– accertamento e liquidazione dell'imposta	pag. 15
art. 25.	– riscossione coattiva	pag. 15
art. 26.	– funzionario responsabile	pag. 16
art. 27.	– rimborsi	pag. 16
art. 28.	– sanzioni ed interessi	pag. 16
art. 29.	– contenzioso	pag. 17
art. 30.	– casi particolari	pag. 17
art. 31.	– disposizioni transitorie e finali	pag. 18
art. 32.	– entrata in vigore	pag. 18
art. 33.	– pubblicità	pag. 18
art. 34.	– rinvio dinamico	pag. 18



COMUNE DI NISSORIA

(Provincia di Enna)

REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

TITOLO PRIMO - IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

Art. 1. – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, rappresenta un atto amministrativo a carattere generale che disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria nel Comune di Nissoria, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e viene adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n.446, detta norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia dell'applicazione dell'imposta municipale propria e da ogni altra disposizione normativa riguardante la materia, e si prefigge lo scopo di:
 - a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
 - b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
 - c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
 - d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
 - e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo. .
2. Per una regolare individuazione degli elementi dell'obbligazione tributaria è necessaria l'individuazione di ulteriori atti amministrativi ed in particolare le deliberazioni annuali relative alla determinazione delle aliquote del tributo, alla determinazione del valore venale dei fabbricati iscritti in catasto nelle categorie senza rendita ed al valore delle aree fabbricabili.

Art. 2. – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti interamente o prevalentemente, nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, alla cui produzione o scambio e diretta l'attività dell'impresa, e all'abitazione principale e sue pertinenze.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile

Art. 3. – DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Per fabbricato si intende:
 - a) l'unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
 - b) I fabbricati iscritti a catasto nelle Gruppo Catastale "F", ancorché sprovvisti di rendita catastale,

- c) i fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità “Ente Urbano” per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento
 - d) i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non risulta presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, sono soggetti alla dichiarazione IMU ed al pagamento dell’imposta in base al valore determinato come da art. 6, commi 4 e 5, del presente Regolamento, ed in base al valore dell’area fabbricabile per i fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione, non ricompresi nel comma 4, art.6, del presente Regolamento.
 - e) fabbricati comunque presenti sul territorio comunale, anche se non iscritti in catasto.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
 3. Il fabbricato è soggetto all’imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, dalla data di iscrizione al catasto terreni ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.
 4. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l’energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l’acqua potabile.

Art. 4 – DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
2. Si considerano altresì abitazione principale:
 - a) le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :
 - le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
 - b) le unità immobiliari di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente : al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
 - c) le unità immobiliari di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente : - l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - d) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto nel territorio comunale da cittadini residenti all’estero, a condizione che essa non sia locata; pertanto verificandosi la suddetta condizione, spetta la detrazione prima casa.

3. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;

Art. 5. – DEFINIZIONE DI PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari, che siano di proprietà, nella medesima quota parte, dell'abitazione principale oppure anche se di quote diverse appartenenti a persone dello stesso nucleo familiare fino al 1° grado di parentela e che questi siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione, classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Non sono, comunque, considerate pertinenze le unità immobiliari che distano dall'abitazione principale più di 500 metri in linea d'area.

Art. 6 – DEFINIZIONE DEI FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

1. Per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
 - alla protezione delle piante;
 - alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - all'agriturismo;
 - ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Art. 7. – DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica

utilità. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera. (per l'interpretazione si veda l'articolo 11-quaterdecies, comma 16, D.L n. 203 del 2005 e ora l'articolo 36, comma 2, D.L. n. 223 del 2006)

2. Tali aree si dividono in:
 - a) Aree non lottizzate con vincolo di lottizzazione obbligatoria;
 - b) Aree inedificate: sono quelle aree che sulla base dei parametri contenuti negli strumenti urbanistici vigenti sono da ritenersi a tutti gli effetti autonomamente e distintamente fabbricabili;
 - c) Aree parzialmente edificate: intendendosi con ciò quelle aree per cui, sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, l'area non di pertinenza mantenga un indice di fabbricabilità residuo superiore al 10% di quello che aveva l'area inedificata, e che comunque, come al punto b), siano autonomamente e distintamente fabbricabili;
 - d) Aree in corso di edificazione: sono da considerarsi tali quelle aree in cui è in corso la costruzione e/o la ristrutturazione totale di un fabbricato, sulla base di indici di fabbricabilità contenuti nello strumento urbanistico-edilizio vigente.
3. Non sono considerate edificabili e quindi da ritenersi esenti tutte quelle aree che rispondano alle sotto elencate caratteristiche:
 - a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'art. 3 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
 - b) i terreni, come definiti al precedente comma 1, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
 - c) le aree soggette a vincoli di inedificabilità (aree di rispetto, aree con vincolo paesaggistico, trasferimento di volumetria). Il Comune deve attestare, su richiesta degli interessati, se l'area è o non è fabbricabile.)
 - d) tutte le aree comunque individuate come edificabili ma che, per la loro collocazione, rientrano nelle fasce di inedificabilità previste dal R.D. 25.07.1904, n. 523.
4. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nei precedenti commi.

Art. 8. – DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'impresa e quant'altro meglio indicato nell'articolo 2135 del codice civile.

TITOLO SECONDO - SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Art. 9. – SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2 dall'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, sia che si tratti di soggetti residenti che non residenti nel territorio del Comune, anche se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
4. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte d'Istituti o Agenzie Pubbliche, l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
5. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.
6. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Art. 10. – SOGGETTO ATTIVO

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base di cui al comma 6 , primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214.
2. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

TITOLO TERZO - BASE IMPONIBILE

Art. 11. – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 , come determinato a norma di questo titolo..

Art. 12. – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione) ed A/10 (Uffici e studi privati);
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ((Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).

Art. 13 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO NELLE CATEGORIE CATASTALI “SENZA RENDITA” F/2, F/3 ED F/4

1. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali “senza rendita” F/2, F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità “Ente Urbano” per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU., da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di “sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani ;
2. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati.

**Art. 14. – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI CLASSIFICABILI
NEL GRUPPO CATASTALE D.**

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente possedute da imprese e distintamente contabilizzati, come individuati dal comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

**Art. 15. – BASE IMPONIBILE DEGLI ALTRI FABBRICATI
NON ISCRITTI IN CATASTO**

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.
2. In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore provvisorio è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati simili già iscritti fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati.

Art. 16. – BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In alternativa, se inferiore, al prezzo fissato dal Comune per eventuali espropri di aree ricadenti nella stessa zona, o similari, o sulla base di oggettive situazioni di mercato delle stesse aree, con deliberazione dell'organo competente

Art. 17. – BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI IN CASO DI COSTRUZIONE IN CORSO, DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO E DI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area, la quale è considerata fabbricabile, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 4, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 18. – BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 15 della Legge 27/12/1977 nr. 984 (aree montane).

TITOLO QUARTO - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA RIDUZIONI E DETRAZIONI

Art. 19. – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal competente organo entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
2. In caso di mancata adozione del provvedimento, previsto dal comma 1, si riterranno valide le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente o in mancanza quelle stabilite dalle disposizioni normative vigenti in materia.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.
4. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione.
5. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta municipale propria sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il

termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

Art. 20. – ESENZIONI

- 1.** Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a)** gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- 2.** Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :
 - b)** i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a F/9 (ospedali, chiese, cimiteri ecc. ;
 - c)** i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni (musei, biblioteche, archivi, cineteche, parchi, giardini ecc.) ;
 - d)** i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e)** i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810;
 - f)** i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h)** i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984
 - i)** gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività, di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 21. – RIDUZIONE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA.

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta anche alle pertinenze nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
2. La base imponibile è ridotta del 50%:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, a condizione che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Le detrazioni o riduzioni sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protraggono le condizioni per averne diritto.

Art. 22. – VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, deve essere effettuato per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, dal 1° al 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal primo al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno;

3. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'abitazione principale, potrà essere effettuato per l'anno in corso in tre rate delle quali la prima, dal 1° al 16 giugno, pari al 33 per cento dell'imposta dovuta, la seconda, dal 1° al 16 Settembre e la terza dal 1° al 16 Dicembre;
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
5. Nel caso di accertamento riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a Euro 516,46, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato in quattro rate trimestrali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.
7. Le condizioni economiche di particolare disagio sono rilevabili mediante l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e/o successive disposizioni anche a livello regolamentare;
8. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta. allegando copia del versamento errato e sempreché si concretizza una corretta transazione degli importi dovuti.
10. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 23. – DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 23 del 2011;
2. Ai fini della riduzione dell'imposta dovranno presentare, apposita dichiarazione entro la scadenza del versamento della prima rata. I contribuenti che usufruiscono delle riduzioni d'imposta in materia ICI, compatibili con le riduzioni previste dall'applicazione dell'imposta municipale propria, non sono tenuti a presentare una nuova dichiarazione. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
3. Le dichiarazioni hanno effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma.1.

Art. 24. – ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il Comune controlla le dichiarazioni presentate ai sensi del precedente articolo 19, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle comminazioni stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.
2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.
4. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, ai sensi del comma 10, art. 3, del D.L. 2 marzo 2012 n.16
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo, ai sensi del comma 11, art. 3, del D.L. 2 marzo 2012 n.16
6. Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente Regolamento le operazioni di liquidazioni delle dichiarazioni sono effettuate secondo criteri dettati dalle normative vigenti.

Art. 25. – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante:
 - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 ;
 - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al

contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 26. – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con Provvedimento del Sindaco ai sensi della Legge 191/98 è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Art. 27. – RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 18 comma 14.

Art. 28. – SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :
 - a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
 - b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
 - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.
2. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
3. L'irrogazione delle sanzioni è fatta con lo stesso atto di liquidazione o di accertamento per le violazioni che danno luogo a liquidazione di imposta o di maggiore imposta.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto.
6. È ammesso l'istituto del ravvedimento operoso secondo le modalità previste dalla legge. Inoltre, il C.C. può deliberare, ai sensi dell'art.13 della legge 289/2002, modalità di definizione agevolata dei debiti pregressi per l'imposta degli anni precedenti. In ogni tempo, se il

contribuente non ha ricevuto avvisi di accertamento, eventuali debiti pregressi possono essere spontaneamente denunciati al Comune ed estinti con il pagamento dei soli interessi e una sanzione nella misura del 10 % dell'importo da pagare;"

Art. 29. – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui e' collocato detto ufficio (*art. 11 comma 3 DL 546/92*)

Art. 30. – CASI PARTICOLARI

1. **Residenti all'estero.** Soggetti passivi dell'imposta residenti all'estero sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati ed al versamento dell'imposta. Il versamento dell'imposta può essere effettuato a mezzo:
 - Bonifico bancario;
 - Vaglia internazionale ordinario;
 - Vaglia internazionale in C/C.
2. **Società di Capitali.** Per le società di capitali ed enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la comunicazione di variazione IMU va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le variazioni.
3. **Cooperative.** Finché il bene non è assegnato al socio, soggetto passivo dell'imposta è la cooperativa. Quando il bene passa nella sfera patrimoniale del socio, lo stesso diventa soggetto passivo ed è, quindi, obbligato alla comunicazione di variazione ed al versamento dell'imposta. La cooperativa edilizia a proprietà indivisa è tenuta agli obblighi previsti in materia di imposta municipale propria, in quanto i soci non sono titolari di diritti reali sulle unità immobiliari loro assegnati.
4. **Beni in custodia giudiziaria.** Per i beni che sono affidati in custodia giudiziaria, il soggetto passivo dell'imposta rimane il proprietario. Al custode giudiziario non può essere riconosciuta la veste di rappresentante giudiziario.
5. **Fallimento.** L'imposta comunale sugli immobili è dovuta anche nel caso di soggetto imprenditore dichiarato fallito. In tale ipotesi, però, si ha una sospensione degli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta fino a quando la curatela fallimentare non ha venduto l'immobile stesso.

Art. 31. – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto

legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”.

2. Le norme del presente regolamento avranno efficacia se in quanto non in contrasto con eventuali norme di grado gerarchicamente superiore.
3. Per le abitazioni che All’Agenzia del Territorio (catasto) sono composte da più unità immobiliari, ma che di fatto compongono un solo fabbricato adibito ad abitazione principale, ai fini della esatta applicazione dell’imposta, è consentito ai contribuenti interessati , entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, provvedere all’accorpamento delle unità immobiliari.

Art. 32. – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.

Art. 33. – PUBBLICITA’

1. Il Comune invia al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate dell’imposta municipale propria compresa la presente che provvederà alla pubblicazione, sul proprio sito informatico. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Art. 34. – RINVIO DINAMICO

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.